



FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO *SAFEGUARDING*)

ART. 1 FINALITÀ

1. La Federazione Italiana Taekwondo (di seguito anche solo “FITA”), in linea con gli indirizzi dell’International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico, afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, adottare misure idonee a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere, identità di genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali, prestazioni sportive ovvero per le ragioni di cui al d. lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui Tesserati, specie se minori d’età.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati FITA, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia della FITA.
3. A tal fine, il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d. lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui Tesserati, specie se minori d’età e, in particolare, le funzioni del Safeguarding Officer.
4. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding e ha competenza esclusivamente per la prevenzione (del rischio) di abusi futuri nonché, limitatamente all’adozione di misure di quick response, per la rimozione di pericoli e abusi presenti. La competenza per la repressione delle condotte illecite spetta agli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d. lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, in particolare con la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023 e atti conseguenti. È altresì predisposto in conformità il modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding).



ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati FITA, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 4, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese (ma l'elenco non è esaustivo):
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica e non.

ART. 3 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La Federazione emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 del d. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società Sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 9. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale,



Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 9.

ART. 4

COMPORTAMENTI RILEVANTI

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) le molestie e gli abusi sessuali;
- d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
- e) l'abuso dei mezzi di correzione;
- f) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
- b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
- d) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;
- e) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- f) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.



3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

ART. 5

BUONE PRATICHE E COMPORTAMENTI DA TENERE

I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti prescrizioni:

- a) riservare ad ogni Tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- g) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi dalla dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART. 6

NATURA DELLE DISPOSIZIONI

Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia Sportiva FITA, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.



ART. 7

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli Organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FITA. Gli Organi Territoriali della Federazione (Comitati Regionali, Provinciali/Delegazioni, Società e Associazioni Sportive affiliate), devono garantire la massima diffusione del Regolamento attraverso i loro siti internet, pagina Facebook o altro canale.

ART. 8

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di safeguarding, di cui al successivo art. 9.

ART. 9

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 2, è costituito presso la FITA il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

1. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:
 - a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;



- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

2. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Officer:

- a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 3, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 8, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza;
- b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 2;
- c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

3. Il Safeguarding Officer dura in carica quattro anni e non può essere revocato e/o sostituito se non per giusta causa.

ART. 10

FUNZIONI E FACOLTÀ DEL SAFEGUARDING OFFICER

1. Il Safeguarding Officer riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 4 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 5, assumendo le conseguenti iniziative.

2. Il Safeguarding Officer ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:

- a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato qualora lo ritenga utile ai fini del procedimento;
- b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a Dirigenti e Tecnici Federali;
- c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni Tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;



- d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza della Segreteria Federale;
- e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.

3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Officer ha facoltà di:

- a) formulare rapide raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli Affiliati e/o Tesserati;
- b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
- c) individuare misure nonché promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.

4. Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Federale per l'adozione. L'inosservanza delle raccomandazioni, se adottate dal Consiglio, costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia.

5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Officer informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza.

6. Il Safeguarding Officer redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

ART. 11 SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 e 8 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

2. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 3 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società Sportiva affiliata.

* * *